

UNIONE NOVARESE 2000

*Unione dei Comuni di
Caltignaga - Fara Novarese - Briona*

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE N. 10

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DI CONDANNA.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19,15** nella sala riservata per le riunioni presso la sede del Comune di Briona, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio dell'Unione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
ROSSI Angelo	X	-
RUSCA Renzo	-	X
GARONE Raffaella	X	-
ANNOVAZZI Maria Teresa	X	-
CASTALDI Graziano	X	-
CONTINI Aldo	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
PRANDI Monica	X	-
GIORIA Angelo	-	X
CAVALLINI Daniela	X	-
CASTALDI Mauro	-	X
TOTALE	9	3

Partecipa alla riunione il Segretario dell'Unione Dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 31 del vigente Statuto.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il sig. Rossi Angelo, in qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto dell'Unione e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DI CONDANNA.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PRESO ATTO:

- che in data 5 febbraio 2008 veniva emesso dal Comando di Polizia Locale dell'Unione un verbale di contestazione a carico di tal S.P., residente in Novara, per violazione di norme del C.d.S., in particolare art. 142, comma 8 ("eccesso di velocità");
- che detta S.P., residente a Novara, si rivolgeva per l'impugnazione di detto verbale, invece che al Giudice di Pace di Novara, competente funzionalmente ex art. 204 *bis* del medesimo C.d.S., il quale stabilisce che il giudice cui rivolgersi in relazione alle sanzioni per violazioni al C.d.S. medesimo è esclusivamente il "giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione", al Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV);
- che detto Giudice, senza alcuna considerazione per il disposto di cui al richiamato art. 204 *bis* del C.d.S., ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I, con la chiarificatrice sentenza 20 Aprile 2005, n. 8294, nella quale si chiarisce trattarsi di competenza funzionale e inderogabile, rilevabile anche d'ufficio, si dichiarava competente e, per di più, dichiarava in atti che la comparsa di risposta prodotta dal Responsabile del Servizio, con la quale correttamente questi ne contestava in via preliminare proprio l'incompetenza, non aveva i requisiti necessari ad essere appresa in giudizio, sostenendo che fosse carente dell'autorizzazione "dei Sindaci dei Comuni", documento giuridicamente impossibile, atteso che la funzione di Polizia Locale è conferita, ex Statuto, all'Unione ed unico competente è il Presidente della medesima, la cui autorizzazione era in atti;
- che infine, con motivazioni seriali, esso Giudice dava ragione alla ricorrente, condannando persino l'Amministrazione alle spese;
- che di tutto il successivo svolgimento del processo non perveniva alcuna notizia all'Amministrazione fino alla data del 13 Maggio 2013, allorché veniva notificata agli Uffici l'inattesa sentenza n. 175 del 6 Maggio 2010 nella quale, oltre ad annullarsi la sanzione, si condannava l'Amministrazione alle spese, pari ad € 350,00, oltre i.v.a. e c.a.p., in favore del difensore di S.P., Raffa Giovanni, Avvocato del Foro di Ariano Irpino (AV);
- che i termini per proporre appello, in tale data, erano ampiamente scaduti;
- che il comportamento del Responsabile di Servizio appare irreprensibile, giacché egli ha operato come di consueto, con la massima professionalità e redigendo la comparsa di costituzione e risposta nel rispetto della legge processuale e secondo il modello sviluppato e curato negli anni, senza che mai fossero contestati la forma, il contenuto o la completezza del medesimo da alcun Giudice, e ivi riportando le necessarie considerazioni, sia in rito che nel merito, risultate in passato sempre vittoriose rispetto al vaglio effettuato da esso Giudice naturale;
- che, nonostante quanto sopra, il mancato pagamento delle somme di cui in sentenza esporrebbe l'Amministrazione a più gravi conseguenze economiche, poiché ad esso, verosimilmente, seguirebbe un procedimento coattivo, con ulteriori costi e spese;

EVIDENZIATO, pertanto, che non si ravvisa responsabilità alcuna né da parte degli Amministratori, né dei dipendenti;

VISTO l'art. 194, d.lgs. n. 267/2000, il quale disciplina il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO che il finanziamento della spesa sarà imputato ad idoneo stanziamento nel redigendo bilancio di previsione, esercizio 2013;

CONSIDERATO che, secondo quanto chiarito dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti, l'attivazione della procedura consiliare non viene meno anche nel caso di un preventivo accantonamento in previsione di una soccombenza giudiziale e non è possibile procedere alla liquidazione della somma scaturente da una sentenza esecutiva, pur avendo disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di competenza del bilancio, prima della determinazione del Consiglio;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, attivando di conseguenza la procedura consiliare della legittimità del debito insorto, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del Servizio competente;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTI il d.lgs. n. 267/2000, lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

EVIDENZIATO da parte di numerosi Consiglieri che, pur ritenendosi doverosa l'assunzione della presente deliberazione, al fine di consentire agli Uffici di lealmente ottemperare al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia si esprime sorpresa per l'interpretazione della legge sottesa alla sentenza richiamata in premessa e si chiede che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del tribunale di Ariano Irpino, competente sull'Ufficio del Giudice di pace di Mirabella Eclano, unitamente ad una richiesta di chiarimento al riguardo, stante il danno patito dalla Pubblica Amministrazione, in particolare a causa della condanna alle spese patita;

CON voti favorevoli n. 8, resi nei modi e nelle forme di legge, e voti contrari n. 1, espresso dal Consigliere Contini, il quale motiva il voto contrario affermando di non volere "pagare una tangente alla mafia"

DELIBERA

1) di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, il debito fuori bilancio nei confronti di Raffa Giovanni, Avvocato del Foro di Ariano Irpino (AV), ammontante alla somma complessiva di € 350,00, oltre c.p.a. 4%, pari ad €14,00 ed i.v.a. 21%, pari ad € 76,44, pertanto in totale € 440,44, in forza di sentenza definitiva del G.d.P. di Mirabella Eclano n. 175/2010, evidenziando che dette somme saranno individuate in idoneo capitolo nel redigendo Bilancio di previsione, esercizio 2013;

2) di incaricare i Responsabili di Servizio competenti di provvedere, dopo la presentazione della fattura, alla leale esecuzione del giudicato e, per l'effetto, al pagamento delle somme dovute sui corretti capitoli di spesa del redigendo Bilancio di Previsione, esercizio 2013 ed il Responsabile del Servizio finanziario degli altri adempimenti di legge, compresa la trasmissione di copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

3) di dare mandato al Segretario dell'Unione per la trasmissione di copia della presente deliberazione al Presidente del Tribunale di Ariano Irpino, competente sull'Ufficio del Giudice di pace di Mirabella Eclano, unitamente ad una richiesta di chiarimento al riguardo.

SUCCESSIVAMENTE, al fine di consentire l'ottemperanza alla Sentenza di cui in premessa nel più breve tempo possibile, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080

Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114

Fara Novarese
Pz. Libertà 16
Tel. 0321 829261



Proposta di deliberazione

CONSIGLIO DELL'UNIONE

oggetto: **RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DI CONDANNA.**

seduta del: 27/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parte II, relativa all'Ordinamento Finanziario e Contabile;
- VISTO l'art. 49, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO il provvedimento del Presidente dell'Unione Novarese 2000 in data 03.08.2009 con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione suindicata.

Briona, 24/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Volpi Spagnolini Franca
Firmato

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rossi Angelo

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Unione per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 10/07/2013

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 10/07/2013

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to dott. Francesco Lella
